

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 129393 del 10 maggio 2016

Oggetto: SCIA per estensione categoria merceologica "giornali e riviste" all'interno di negozi della grande distribuzione - Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti in merito alla compilazione e all'inoltro del modello SCIA ai vari Comuni.

La richiesta è correlata alle difficoltà riscontrate nell'attivazione di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici all'interno di esercizi commerciali della grande distribuzione già operanti. L'attivazione si rende necessaria al fine di vendere album e figurine in vista dei campionati europei di calcio 2016 negli esercizi di un marchio della grande distribuzione a seguito di specifico accordo con una nota azienda editoriale.

Con riferimento ai comuni nei quali operano gli oltre 500 esercizi commerciali della catena, precisa che per tutti quelli che fanno riferimento al modello presente sul portale www.impresainungiorno.gov.it non si sono riscontrate problematiche, stante la chiarezza e la facilità di compilazione del medesimo.

Nella quasi totalità degli altri casi, invece, sono richiesti allegati complessi e di difficile reperimento, quali ad esempio la dichiarazione di conformità resa da un tecnico abilitato attestante la piena rispondenza dell'intervento, la scheda relativa alla tipologia di intervento proposto, la planimetria quotata, sottoscritta in originale da un tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 con evidenziata la superficie relativa alla vendita di giornali.

Sottolinea, altresì, che per alcune SCIA sono richieste anche le firme di tutti i partecipanti al consiglio di amministrazione del soggetto richiedente che, nel caso specifico, raggiunge i 70 soggetti.

Fermo quanto sopra, chiede se possa essere possibile presentare una richiesta in forma collettiva riferita a tutti gli esercizi della grande distribuzione in questione presenti sul territorio italiano.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.



In via preliminare, evidenzia di avere avuto già modo di esprimersi in materia di vendita di quotidiani e periodici.

Al riguardo, ha precisato che il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" che ha sostituito in parte le norme contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Ai sensi della predetta normativa, nello specifico l'articolo 2, comma 2, l'apertura di una rivendita esclusiva e non esclusiva "è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale (...). Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione ....".

Il successivo comma 3, alle lettere da a) a f), individua gli esercizi commerciali all'interno dei quali può essere autorizzata la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, tra i quali "le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700" (cfr. lett. d).

Con riguardo, in particolare, all'attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, alla luce delle norme di liberalizzazione e semplificazione, nonché dei dettami della giurisprudenza (cfr. in ultimo parere Consiglio di Stato adottato nell'adunanza del 6 maggio 2015, numero affare 07386/2012), non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente, la scrivente ha avuto già modo di precisare che all'avvio di tale attività può essere applicabile l'istituto della SCIA, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990, pur evidenziandosi che la competenza prevalente in materia spetta al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

Quanto sopra, peraltro, è confermato dalla finalità normativamente ribadita, di rendere l'iniziativa imprenditoriale limitabile esclusivamente in nome di motivi imperativi di interesse generale espressamente richiamati dal diritto europeo (cfr. nello specifico la Direttiva Servizi 2006/123/CE).

Non solo, nel caso oggetto del quesito, trattandosi di un esercizio legittimamente operante, il medesimo, ai fini dell'avvio ma anche nel corso dell'esercizio dell'attività commerciale, è stato e continua ad essere assoggettato al rispetto dei requisiti prescritti, per cui l'eventuale ulteriore avvio al suo interno di un'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e periodici si concretizza, nella sostanza, in un ampliamento dell'assortimento merceologico e pertanto non sottoponibile preventivamente ad eventuali verifiche già effettuate.

Ciò significa, ad avviso della scrivente, che nella segnalazione certificata di inizio di attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, il soggetto titolare dell'attività già operante, dovrebbe poter essere tenuto ad esplicitare esclusivamente i dati identificativi, personali e dell'esercizio commerciale, ivi compresi quelli catastali, la tipologia di attività aggiuntiva rispetto a quella che già svolge, il cui avvio intende segnalare, autocertificando il possesso dei requisiti



richiesti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, di igiene sanitaria, edilizi e quelli relativi alla destinazione d'uso.

Si conclude precisando, con riferimento alla possibilità di presentare una richiesta in forma collettiva riferita a tutti gli esercizi della grande distribuzione in questione presenti sul territorio italiano, che l'ambito territoriale di riferimento di una SCIA è il comune competente per territorio, al quale, peraltro, spettano i controlli ai fini della verifica del suo corretto svolgimento. Di conseguenza, un soggetto che intende esercitare l'attività in parola in esercizi ubicati in più comuni deve necessariamente inviare tante SCIA quanti sono i comuni nei quali intende operare.

La presente nota è inviata per conoscenza al competente Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, il quale è pregato di far conoscere il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio